



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

Progetto di legge n. 34 relativo a:

**MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 2004, N. 11 "NORME
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO" E 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ
DEL TURISMO VENETO"**

**Testo licenziato dalla Commissione, con modifiche, in sede referente ai sensi
dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 34

di iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Boron, Cestari, Formaggio, Michieletto,
Sponda, Vianello e Zecchinato

Licenziato il 29 aprile 2021 nella seduta n. 20
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	45	40		5
Maggioranza richiesta	23			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Silvia RIZZOTTO
Correlatore il Consigliere Elena OSTANEL

MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 2004, N. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO" E 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO"

Relatore il Consigliere Silvia RIZZOTTO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

La presente proposta normativa è volta ad abrogare la fattispecie dei progetti strategici per il turismo la cui procedura di approvazione, qualora gli stessi comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e siano, pertanto, di interesse regionale, è contenuta nel comma 2 ter dell'articolo 26 della legge regionale n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Tale articolo dispone infatti che i progetti strategici per il turismo (articolo 42, comma 7, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11) sono di interesse regionale qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono approvati ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione". Su questa normativa si sono successivamente innestate altre disposizioni urbanistiche e, in particolare, la legge regionale n.14/2017, sul contenimento del consumo del suolo, dalla combinata analisi delle quali emerge, in estrema sintesi, che i progetti strategici turistici che comportino variante ai piani urbanistici e territoriali sono qualificati come progetti di interesse regionale e la vigenza del comma 2 ter del predetto articolo 26 della L.R. n. 11/2004 fa assumere agli stessi rango analogo a quello degli interventi attuativi del PTRC, dei piani d'area e dei progetti strategici del PTRC, disciplinati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 26, per i quali la deroga alla normativa sul contenimento del consumo del suolo è consentita senza necessità di particolari valutazioni e senza l'adozione di misure di mitigazione ed interventi di compensazione ecologica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), della citata legge regionale n. 14/2017, sul contenimento del consumo del suolo. Poiché attualmente, i progetti strategici per lo sviluppo turistico sono previsti dall'articolo 42, commi 7, 8 e 9, della legge regionale n. 11/2013 soprattutto in ragione della loro finanziabilità attraverso una apposita sezione del fondo di rotazione del turismo di cui all'articolo 45 della medesima legge, peraltro mai attivato, si ritengono non più attuali sia le previsioni contenute ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 42 della legge regionale n. 11/2013 sia quanto previsto dall'articolo 26, comma 2 ter, della legge regionale n.11 del 2004 che ne definiva la procedura approvativa. Con la presente proposta, pertanto, se ne propone l'abrogazione (articolo 1). Naturalmente la proposta in oggetto contiene una disciplina transitoria per i procedimenti in corso volta a salvaguardare le iniziative già avviate (articolo 2), con particolare riferimento ai progetti già presentati in Regione per i successivi adempimenti e per i quali sia intervenuta all'entrata in vigore della presente legge la deliberazione della Giunta regionale che dichiara e conferma la natura strategica del progetto. Va, infine, precisato che anche a seguito dell'abrogazione proposta eventuali progetti strategici per lo sviluppo turistico pur non trovando più una specifica disciplina nella legislazione di settore potrebbero, comunque, essere avviati qualora la Giunta regionale ne riconoscesse l'interesse regionale e approvati con le relative procedure previste dal vigente ordinamento e nel rispetto delle previsioni di cui alla legge regionale n.14/2017, sul contenimento del consumo del suolo. Infine gli articoli 3 e 4

riguardano, rispettivamente, la clausola di neutralità finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

La Seconda Commissione, in considerazione della impossibilità di prevedere, ad oggi, una data certa per la costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e per la sua conseguente operatività, nelle more del rinnovo, al fine di dare continuità all'iter legislativo, ha ritenuto di non acquisirne il parere, in conformità a quanto previsto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 20 aprile 2021.

Avendo altresì acquisito i pareri favorevoli della Prima Commissione (seduta del 28 aprile 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e della Sesta Commissione (seduta del 10 marzo 2021), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione Pianificazione territoriale e della Direzione Turismo, la Seconda Commissione, ha concluso nella seduta del 29 aprile i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 34 e lo ha approvato a maggioranza per l'Aula.

*Favorevoli il Presidente **Rizzotto** -con delega del Consigliere **Sponda**- ed i Consiglieri **Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Vianello e Zecchinato** (Zaia Presidente), **Cestari e Dolfin** (Liga Veneta per Salvini Premier), **Formaggio e Soranzo** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), **Bozza** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto) e **Valdegamberi** (Misto).*

*Astenuti i Consiglieri **Zanoni** (Partito Democratico Veneto), **Guarda** (Europa Verde) ed **Ostanel** (Il Veneto che Vogliamo).*

MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” E 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”

Art. 1 - Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 2 ter dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 *“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*, l'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 *“Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”* e l'articolo 17 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 *“Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”*;
- b) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 *“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”*.

Art. 2 - Disposizioni transitorie.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, i progetti strategici per lo sviluppo turistico di cui all'articolo 42, comma 7, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 *“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”*, già presentati in Regione per i successivi adempimenti e per i quali sia intervenuta all'entrata in vigore della presente legge la deliberazione della Giunta regionale che dichiara e conferma la natura strategica del progetto nel rispetto delle procedure di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 356 del 26 marzo 2019 *“Progetti strategici turistici di interesse regionale ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e Sostenibilità del Turismo Veneto" e della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Nuove disposizioni operative”*, pubblicata nel BUR n. 37 del 16/04/2019, fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, possono concludersi, qualora ne ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dalle vigenti normative, con la procedura di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 *“Nuove norme sulla programmazione”* nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Abrogazioni.....	3
Art. 2 - Disposizioni transitorie.	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 4 - Entrata in vigore.....	3